

**SC GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO - ECONOMATO)**

Sede di BRENO  
Tel. 0364329319 – fax 0364329318  
e-mail: [economato@asst-valcamonica.it](mailto:economato@asst-valcamonica.it)

## **RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCORRENTI 6 - 7**

Trasmissione tramite portale SinTel

**Oggetto:** Gara Europea a Procedura Aperta per fornitura del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato di personale amministrativo per un periodo di 4 mesi.

### **QUESITO 6: UN CONCORRENTE PONE I SEGUENTI QUESITI**

1) Con riferimento ai documenti di gara si chiede a Codesta Spett.le Stazione appaltante di poter meglio specificare il reale fabbisogno di codesta Azienda e i connessi profili richiesti, comprensivi anche di quelli riferiti a CCNL non meglio precisati in gara. In particolare, si chiede di fornire ulteriori dettagli circa le figure dei profili logistici e dei profili ulteriormente necessari. Tale richiesta trova il suo fondamento nel principio di legittimo affidamento che l'Operatore Economico pone nei confronti della Stazione Appaltante e per sopperire all'indeterminatezza della richiesta, tutto ciò per poter meglio formulare la miglior offerta possibile in relazione alle richieste di codesto Ente. In conclusione, in un'ottica collaborativa, Codesta Spett.le Amministrazione dovrebbe agevolare l'operatore economico nella formulazione di un'offerta corretta, adeguata e consapevole.

2) Con riferimento alla previsione ex art 14 del Capitolato e più in generale in tema di scioperi e responsabilità da servizio pubblico (ivi compreso, per quanto riconducibile la previsione ex art. 9 del Capitolato) si precisa che il servizio richiesto (somministrazione di lavoro) non ha ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità, che rimane solo in capo a codesto Ente, ma il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, pertanto l'utilizzatore non può imporre all'aggiudicatario di eseguire ininterrottamente la fornitura. Inoltre sul punto occorre ricordare che ai sensi dell'art. 32, comma 1 lettera a) d. lgs. 81/15 la somministrazione di lavoro è vietata per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. In considerazione di quanto sopra e del fatto che il servizio fornito non è un appalto si evidenzia che sarà onere di codesto ente, qualora ritenuto necessario, ricorrere alla precettazione dei lavoratori, nonché assumere le relative responsabilità in tema di servizi di pubblici necessari, nonché le comunicazioni eventuali e l'applicazione di un piano operativo che non può essere in capo all'Agenzia.

3) Con riferimento alla documentazione di gara si rappresenta che in considerazione del momento storico che ha reso più complessa la reperibilità del personale sanitario, si chiede di rivedere le penali. Delle severità delle penali, in questo momento storico, si era accorto anche il legislatore laddove all'art. 91 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia, convertito con Legge n. 27/2020), infatti, ha previsto di non ritenere inadempimenti

contrattuali i disservizi o le mancate prestazioni dovute al “rispetto alle misure di contenimento” dell’epidemia da Covid-19; sicché la mancata o la non adeguata prestazione non rileva ai fini della responsabilità di cui all’art. “1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.” Fermo quanto sopra anche considerando che il servizio in oggetto è somministrazione di lavoro e non, viceversa, una mera fornitura di beni e servizi ma di una puntuale ricerca di personale nel mercato di lavoro, ed in considerazione dell’alea particolare rispetto ai classici appalti di servizi nonché del momento storico, si chiede, fermo il massimo impegno dell’Agenzia all’inserimento nei tempi offerti, di rivedere le penali specificando che le stesse troveranno applicazione circa gli impegni dell’Agenzia ad attivarsi per la ricerca del personale (e sulle attività della stessa) e non, viceversa, misurate sull’effettiva individuazione/entrate in servizio delle risorse individuate.

### **RISPOSTA**

- 1) Il fabbisogno per le reali e attuali necessità è chiaro e specifico nei documenti di gara. Le ulteriori necessità che dovessero emergere dopo l’aggiudicazione rientrano comunque tutte in figure professionali riferite al CCNL Sanità.
- 2) Si prende atto di quanto segnalato.
- 3) Non si ritiene di rivedere le penali, in quanto l’oggetto del servizio di somministrazione temporaneo è di personale amministrativo e non sanitario.

### **QUESITO 7: UN CONCORRENTE PONE IL SEGUENTE QUESITO**

- 1) Sulle festività.

Considerato quanto previsto dall’art. 7 del Capitolato- Corrispettivo, si chiede cortese conferma che tutte le eventuali festività ricadenti nel periodo di missione lavorativa dovranno essere fatturate a parte e solo al loro verificarsi con applicazione del moltiplicatore e che, pertanto, non andranno incluse all’interno delle voci che compongono il costo del lavoro cui si applica il moltiplicatore, come altresì risulta dal modulo di offerta economica.

### **RISPOSTA**

- 1) Si riporta quanto indicato all’art.7 del capitolato di gara:

*“I costi per ciascun profilo professionale devono intendersi omnicomprensivi con la sola esclusione delle seguenti voci, che potranno quindi essere fatturate dall’Agenzia aggiudicataria applicando il moltiplicatore offerto:*

- **indennità stabilite dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti nel tempo, laddove previste.**
- **eventuali festività previste da CCNL.”**

Cordiali saluti.

Breno 9.11.2022

SC GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)  
IL RUP  
(*Dr.ssa Raffaella Ducoli*)